



# AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577 Tel. 0746-2781-PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017 Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 486 del 04-06-2019

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento recante la disciplina per la corresponsione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
L'estensore: Dott.ssa Marina Ficorilli
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marina Ficorilli
Data 30/05/2019 Firma Channett ail
Il Dirigente: Dott. Luciano Quattrini
Data 30.05. 2019 Firma
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta-scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.  Voce del conto economico su cui imputare la spesa:
Autorizzazione:
DataFirma
Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti
favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)
Data 31. 05. 2019 Firma
Parere del Direttore Sanitario f.f.  Dott.ssa Rita Le Donne
favorevole non favorevole (con motivacioni/allegate/al resente atto)
Data D3/06/19 Firms 19/14 Deleve

Pag. 2 di 6

# IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

#### PREMESSO che:

- con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è stato approvato in nuovo "Codice degli appalti pubblici";
- detto nuovo codice, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche:
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 737 del 05/10/2018 è stato approvato un regolamento per la ripartizione degli incentivi riferito al solo ambito opere o lavori;

RICHIAMATI i commi 2, 3 e 4 del sopra citato l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il quali testualmente recitano:

- "2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione":
- "3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non

Pag. 3 di 6

svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale";

• "4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori";

RILEVATA, quindi, la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

#### **CONSIDERATO** che:

- come stabilito ai sensi del sopra riportato comma 3 dell'art. 113, i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo ivi richiamata, devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;
- a tale fine è stata predisposta una bozza di testo relativo agli incentivi denominato "Regolamento recante la disciplina per la corresponsione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016" e che detta bozza, con e-mail del 06/05/2019, è stata fornita alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale per la necessaria informativa;
- in data 28/05/2019, come da convocazione, le Organizzazioni Sindacali, in sede di contrattazione integrativa decentrata, hanno discusso, tra l'altro, il regolamento in argomento che, come da verbale agli atti del competente ufficio, è stato approvato;

**RITENUTO** che è necessario procedere alla definitiva adozione del Regolamento recante la disciplina per la corresponsione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Allegato n. 1), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio aziendale;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Pag. 4 di 6

**DATO** ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante del presente provvedimento:

**DI APPROVARE** il nuovo "Regolamento recante la disciplina per la corresponsione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016" (Allegato n. 1), redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**DI DISPORRE** che il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 737 del 05/10/2018;

**DI STABILIRE** che il nuovo regolamento aziendale disciplinerà gli incentivi per le funzioni tecniche con decorrenza dal 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dello stesso regolamento;

**DI TRASMETTERE**, ad ogni effetto, la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;

**DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto	per esteso	
------------	------------	--

#### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

#### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



Pag. 5 di 6

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Imocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale
in data0 4 GIU, 2019
La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge
dal 4 61!!. 2019
La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33
in oggetto per esteso
in data 0 4 GIU. 2019
Rieti lì 0 4 GIU. 2019 IL FUNZIONARIO





# AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it C.F. e P.I. 00821180577

ALLEGATO N.	1	di N.	1
PAG.	di	9	او دودووووووووووووووووووووووو

# REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

Art. 1 – Oggetto e finalità	Pag. 1
Art. 2 – Definizioni generali e principi	1
Art. 3 – Ambito di applicazione	<i>I</i>
Art. 4 – Percentuale effettiva di detrminazione del fondo	2
Art. 5 – Soggetti che hanno diritto all'incentivo	3
Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo a gravare sul fondo	4
Art. 7 – Modalità operative di quantificazione e accertamento degli incentivi	5
Art. 8 – Pagamento del compenso	6
Art. 9 – Applicazione	8
Art 10 – Norme transitorie, finali e di rinvio	8

#### Art. 1 - Oggetto e finalità

In armonia con le disposizioni aziendali in materia di ordinamento e funzionamento degli uffici e servizi e i CCNL del comparto, il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi, forniture e concessioni, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Il principale riferimento normativo è rappresentato dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con particolare riguardo all'art. 113.

### Art. 2 – Definizioni generali e principi

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per "Codice" il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- per "Incentivo" il fondo di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- per "Ente" l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;
- per "Responsabile" oppure "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento;
- per "Gara" qualsiasi procedura sia essa ad evidenza pubblica o negoziata di aggiudicazione e/o di affidamento di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 3 – Ambito di applicazione

Il fondo incentivante di cui al comma 2 del citato art. 113 del Codice è costituito dalla percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, con riguardo alle gare di lavori, servizi e forniture da ripartire, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del citato art. 113, nonché tra i loro collaboratori.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, gli incentivi in argomento sono riconosciuti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti.

In caso di appalti "misti", come definiti dall'art. 28 del Codice, si applicano le disposizioni del presente regolamento riferibili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto prevalente dell'affidamento.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le fattispecie espressamente enunciate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice<sup>4</sup>.

<sup>4 &</sup>quot;Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

<sup>2.</sup> Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

<sup>1)</sup> lavori di genio civile di cui all'allegato I;

<sup>2)</sup> lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore (in realtà pari o superiore - n.d.r.) alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);

ALLEGATO N	l
PAG3	di9

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge28 gennaio 2016 n. 11, neanche le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Il fondo di cui al presente Regolamento non può essere devoluto a personale con qualifica dirigenziale.

#### Art. 4 – Percentuale effettiva per la determinazione del fondo

La percentuale effettiva per la determinazione dell'ammontare del fondo è individuata nel provvedimento di autorizzazione a contrarre, in base alle tabelle che seguono ed alle disposizioni del presente articolo.

Tabella A) Lavori e Concessioni

Valore dell'appalto (al netto dell'IVA)	Percentuale (%)	Quota della percentuale erogabile al personale, al netto della quota di cui al comma 4 dell'art.113 del codice	Accantonamento ex art. 113 comma 4 del Codice
Fino a € 1.000.000,00	2	1,6	0,40
Da € 1.000.000,01 a € 5.548.000,00	1,8	1,44	0,36
Da € 5.548.000,01a € 10.000.000,00	1,5	1,2	0,3
Da € 10.000.000,01 a € 25.000.000,00	1,25	1	0,25
Oltre € 25.000.000,00	1	0,80	0,20

Tabella B) Servizi e forniture

Valore dell'appalto (al netto dell'IVA)	Percentuale (%)	Quota della percentuale erogabile al personale, al netto della quota di cui al comma 4 dell'art.113 del codice	Accantonamento ex art. 113 comma 4 del Codice
Fino a € 1.000.000,00	2	1,6	0,40
Da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,8	1,44	0,36

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici; d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

<sup>3.</sup> Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società, e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte 11 ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.



e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

Da € 3.000.000,01 a € 5.000.000,00	1,5	1,2	0,3
Da € 5.000.000,01 a € 10.000.000,00	1,25	1	0,25
Oltre € 10.000.000,00	1	0,80	0,20

In base alla complessità tecnica (ad esempio: appalto misto di servizi, forniture e lavori; appalto con pluralità di lotti con criteri di aggiudicazione differenziati) e/o alla complessità della procedura di aggiudicazione (ad esempio: appalto con un notevole numero di lotti; appalto a mezzo procedura competitiva con negoziazione) e/o alla complessità della procedura di esecuzione (ad esempio: appalto a mezzo accordo quadro con pluralità di aggiudicatari; appalto in cui sono necessari molteplici interventi di modificazione contrattuale in periodo di durata), nel provvedimento di autorizzazione a contrarre può essere disposto un incremento della percentuale indicata in tabella, fermo che, comunque, il tetto del 2% non è mai superabile. Detto incremento della percentuale dovrà essere opportunamente motivato nel provvedimento di indizione.

## Art. 5 - Soggetti che hanno diritto all'incentivo

I soggetti beneficiari del fondo, di qualifica non dirigenziale, sono individuati nei dipendenti dell'ASL Rieti che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, come di seguito individuati. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti e devono essere designati necessariamente attraverso il criterio della rotazione.

#### Per i Lavori:

- Coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 21 e disposizioni regionali);
- Coloro che svolgono attività di "Responsabile del procedimento" (art. 31 Codice e Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice);
- Coloro che svolgono attività di "Verifica preventiva dei progetti" (art. 26);
- Coloro che svolgono attività di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione";
- Coloro che svolgono attività di "Supporto amministrativo al RUP (predisposizione atti, segreteria commissione di gara, rapporti con l'ANAC, MIT, SITARL, Regione Lazio, attività propedeutica stipula contrattuale ....)";
- Coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara (pubblicità legale, bando, disciplinare, lettera invito, e-procurement)";
- Coloro che svolgono attività di "Direzione dei lavori" o di "Direzione dell'Esecuzione";
- Coloro che svolgono attività di "Collaborazione alla Direzione dei lavori o alla Direzione dell'esecuzione";
- Coloro che svolgono attività di "Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione";
- Coloro che svolgono attività di "Collaudo statico";
- Coloro che svolgono attività di "Collaudo tecnico-amministrativo/certificato di Regolare esecuzione".

#### Per i Servizi e forniture:

- Coloro che svolgono attività di "Programmazione della spesa" (art. 21 e disposizioni regionali);
- Coloro che svolgono attività di "Responsabile del procedimento" (art. 31 Codice e Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice);
- Coloro che svolgono attività di "Verifica preventiva dei progetti (capitolato tecnico)";
- Coloro che svolgono attività di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione";



- Coloro che svolgono attività di "Supporto tecnico/amministrativo al RUP (predisposizione atti, segreteria commissione di gara, rapporti con l'ANAC, MIT, SITARL, Regione Lazio, attività propedeutica stipula contrattuale....)";
- Coloro che svolgono attività di "Predisposizione e controllo procedure di gara (pubblicità legale, bando, disciplinare, lettera invito, e-procurement)";
- Coloro che svolgono attività di "Direzione dell'Esecuzione";
- Coloro che svolgono attività di "Collaborazione alla Direzione dell'esecuzione del contratto";
- Coloro che svolgono attività di "Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione".

L'incarico di RUP è conferito con delibera aziendale/determinazione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore/Dirigente dell'unità organizzativa proponente nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento o con atto singolo disposto dallo stesso soggetto, anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate/aggregate tramite Azienda capofila.

Nel valutare a chi conferire l'incarico di RUP, l'Amministrazione tiene conto del livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali degli addetti all'unità organizzativa ragguagliati all'incarico da conferire, dunque l'incarico di RUP può essere conferito, oltre che ai dirigenti, anche ai collaboratori amministrativi o tecnici. Tutti questi soggetti possono anche svolgere compiti di ausilio al RUP.

#### Art. 6 - Ripartizione dell'incentivo a gravare sul fondo

La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente apicale preposto alla struttura competente, anche sentito il RUP per la valutazione dei necessari compiti accessori di supporto, secondo le percentuali e la tempistica riportate nelle tabelle che seguono.

Tabella A) Per i Lavori

*Funzione/attività	Totale quota fondo (100%)
Programmazione della spesa	5%
Responsabile del procedimento (RUP)	20%
Verifica preventiva dei progetti	5%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	5%
Supporto amministrativo al RUP	8%
Predisposizione e controllo procedure di gara	5%
Direzione dei lavori o DEC	25%
Collaborazione alla Direzione dei lavori o al DEC	8%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudo statico	5%
Collaudo tecnico-amministrativo/certificato di Regolare esecuzione	6%

#### Tabella B) Per i Servizi e le forniture

*Funzione/attività	Totale quota fondo
Programmazione della spesa	5%
Responsabile del procedimento (RUP)	30%
Verifica preventiva dei progetti	5%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (DUVRI)	5%
Supporto tecnico/ amministrativo al RUP	20%
Predisposizione e controllo procedure di gara	5%
Direzione dell'Esecuzione	15%
Collaborazione alla Direzione dell'esecuzione del contratto	10%
Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione	5%

ALLEGATO N.	1	di N.	.1
PAG6	di	9.	

La corresponsione è regolata dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento, previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle attività.

- \* 1) in ogni funzione sono sempre comprese le seguenti attività: adempimenti connessi in procedura per finalità collegate, attività di reportistica verso soggetti esterni (ad esempio ANAC, Ministero della Salute, MEF, Regione, Corte dei Conti) e verso soggetti interni (ad esempio Direzione, Bilancio, Farmacia), ogni attività necessaria in fase eventuale di pre contenzioso e contenzioso resa dal RUP o suoi ausiliari.
- 2) sono esclusi compensi e rimborsi spese membri esterni della commissione di aggiudicazione, che gravano su altra voce di quadro economico (articolo 77 comma 10 del Codice), sono incluse l'attività di segreteria commissione, in quanto il segretario non è membro della commissione stessa e l'attività del seggio di gara.

## Art. 7 – Modalità operative di quantificazione e accertamento degli incentivi

Le modalità operative di quantificazione, accertamento e erogazione degli incentivi deve avvenire secondo le fasi di seguito specificate:

- 1. Con determinazione/deliberazione a contrarre si provvede alla quantificazione delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento secondo le modalità disciplinate agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento medesimo.
- 2. Con provvedimento di aggiudicazione si provvede all'impegno delle risorse quantificate, come previsto al punto 1), e alla contestuale disposizione in capo all'UOC Economico Finanziaria di provvedere all'accantonamento secondo le seguenti modalità:
  - a) 80% (ottanta per cento) delle risorse quantificate sul fondo premialità e fasce secondo quanto sancito dall'art. 81 del CCNL del personale comparto Sanità 2016-2018;
  - b) 20% (venti per cento) delle risorse quantificate su apposito Conto di costo dedicato da destinare, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - ➤ all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - ➤ all'implementazione delle Banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - ➤ all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli studi scolastici superiori.

In caso di procedure inerenti concessioni o acquisizioni di beni o servizi finanziate dalla Comunità europea o con altri finanziamenti a destinazione vincolata, quindi, il fondo è semplicemente ridotto del 20%, non essendo applicabile a dette procedure di acquisizione il 4° comma dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

- 3. Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo (incentivo) devono essere previste nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante all'interno dello stesso impegno economico correlato alla procedura di affidamento cui si riferisce.
- 4. Il fondo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara o di negoziazione al netto dell'IVA. Si rinvia alle Tabelle di cui all'art. 4 del presente Regolamento.



- 5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
- 6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione si verifichino dei ribassi d'asta.
- 7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
- 8. Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di scarsa complessità ed entità e da eseguirsi senza la predisposizione di uno specifico progetto, non verrà attribuita la quota a titolo di incentivo.
- 9. Quando l'Azienda si avvale delle attività di una centrale di committenza e/o dell'Azienda capofila (gara aggregata) per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale, (non superiore ad ¼), nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza e/o dell'Azienda capofila. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra ASL Rieti e centrale di committenza e/o Azienda capofila, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
- 10. Qualora, nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o lavoro, si renda necessario redigere una perizia di variante suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, (circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni supplementari), con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 dovrà essere calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara.
- 11. Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda opzioni (di proroga, di ripetizione, di estensione) il fondo sul valore di queste opzioni non è previsto nel quadro economico originario e dovrà essere stanziato esclusivamente in caso di effettivo esercizio dell'opzione; analogamente, qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 106 del Codice, che comportino aumento di spesa, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione del fondo.
- 12. Qualora, in corso di esecuzione del contratto di una procedura che includa prestazioni incentivabili a gravare sul fondo, lo stesso debba essere sospeso (art. 107 c. 7 del Codice) per un tempo superiore ad un mese, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento della sospensione. Le ulteriori prestazioni sono pagabili dopo la conclusione del periodo di sospensione.
- 13. Qualora, in corso di svolgimento di una procedura che includa prestazioni pagabili a gravare sul fondo, la stessa debba essere interrotta, revocata, annullata o si abbia risoluzione o recesso dal contratto, sono liquidati gli incentivi a gravare sul fondo erogabili per le prestazioni effettivamente rese fino al momento dell'interruzione, della revoca, dell'annullamento, del recesso o della risoluzione.
- 14. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di cui sopra, in quanto affidate a personale esterno agli organi Asl, personale con qualifica dirigenziale o per le quali non sia stato effettuato l'accertamento delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b).

#### Art. 8 - Pagamento del compenso

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente della UOC competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento affidate, siano state svolte senza



ALLEGATO	N 1	di N
PAG	di	9

errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai punti seguenti.

- 2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in collaborazione con l'UOSD Affari Generali in sede di erogazione, sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al dipendente. Le eventuali quote spettanti oltre il limite non vengono erogate e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b).
- 3. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti designati per l'espletamento della procedura di gara è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'affidamento/andamento dei lavori, del servizio o della fornitura. Nello specifico, quindi, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 10% della quota spettante per ogni 30 giorni di ritardo. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente della UOC competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture contesta per iscritto gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b).
- 5. Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sul fondo nel caso in cui sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione. Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sul fondo, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.
- 6. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato secondo il principio della competenza economica.
- 7. La liquidazione degli incentivi è disposta dal Dirigente della UOC competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture a conclusione del contratto, con determinazione dirigenziale per la quantificazione.

  Nell'ipotesi di contratti di durata pluriennale e tenuto conto dell'oggetto del contratto, il Dirigente
  - della UOC competente disporrà una determina di accertamento e liquidazione degli incentivi successivamente all'aggiudicazione e, le successive, con cadenza almeno annuale.
- 8. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente della UOC competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture al Dirigente della UOC Amministrazione del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni, con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno dei dipendenti incaricati.
- 9. La U.O.C. Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni, per assicurare il rispetto della previsione del comma 3 dell'art. 113 del Codice:
  - Monitorizza con periodicità almeno semestrale l'effettivo andamento del trattamento economico lordo del dipendente e, in caso di scostamento dal reddito previsto, interrompe i pagamenti e ne dà immediata comunicazione scritta al dirigente competente per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi e al dipendente interessato;

- Annota le autorizzazioni date al dipendente a svolgere funzioni per amministrazioni terze, incentivate a gravare sui fondi di quelle amministrazioni ex art. 113 del Codice e gli incentivi effettivamente erogati da quelle amministrazioni;
- Contabilizza gli incentivi percepiti dal dipendente ai sensi dell'art. 113 del Codice, anche corrisposti da altre amministrazioni.
- 10. Al termine dell'esercizio economico il Dirigente della UOC competente ha l'onere di provvedere all'accertamento delle somme accantonate sul fondo e non liquidate per darne comunicazione alle UU.OO.CC. Economico Finanziaria e Amministrazione Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni affinché, per quanto di competenza, le stesse le possano riportare alla voce del medesimo fondo per il bilancio dell'esercizio successivo.

## Art. 9 - Applicazione

Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla entrata in vigore del Regolamento stesso.

Fanno eccezione al precedente comma gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi provvedimenti (indizione o aggiudicazione) sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie previa ricognizione del Dirigente competente.

#### Art. 10 – Norme finali, transitorie e di rinvio

Qualora il presente regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente, esso deve essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute.

Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, si potrà procedere alla revisione delle percentuali di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

E' abrogato il precedente regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche adottato dall'Azienda.

Il presente Regolamento si compone di n. 10 articoli.

la